



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- DITTA SI.RE.IN. DI CITARDA MARIA ROSARIA – PALERMO – P.IVA 04273510828 - IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. – MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.” è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il

- quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 217 del 29 Aprile 2006, "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 - "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;



- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il Decreto n. 34 del 21 Febbraio 2007 con il quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, oggi Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha autorizzato la Ditta SI.RE.IN di Citarda Maria Rosaria, con sede legale in via Buzzanca n. 90 – Palermo, alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata da realizzare in via Buzzanca n. 90 nel territorio del Comune di Palermo, foglio di mappa n. 39 particella n. 1080 e ne ha altresì autorizzato la gestione alle operazioni R3, R4, ed R13 di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO il Decreto n. 133/SRB del 30 Luglio 2008 del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale è stato modificato l'art.2 del Decreto n. 34 del 21/02/2007 rilasciato alla Ditta SI.RE.IN di Citarda Maria Rosaria, con sede legale in via Buzzanca n. 90 – Palermo, con l'inserimento dei codici CER 150103 (imballaggi in legno), 150106 (imballaggi in materiali misti) per le operazioni di selezione e messa in riserva per tipologie omogenee di cui ai punti R3, R4, ed R13 di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e l'art. 3 del medesimo Decreto, elevando la quantità massima annua di rifiuti ammessi in impianto a 10.000 tonnellate;
- VISTA il Decreto n. 244 del 23 Febbraio 2012, del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stato rinnovato sino al 21 Febbraio 2022 il Decreto n. 34 del 21 Febbraio 2007 e ss.mm.ii., di autorizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata, intestato alla Ditta SI.RE.IN di Citarda Maria Rosaria, con sede legale ed impianto in via Buzzanca n. 90 – Palermo;
- VISTO l'art. 3 del Decreto n. 244 del 23 Febbraio 2012 con il quale è stato imposto alla Ditta di avviare, entro novanta giorni dalla notifica dello stesso Decreto, la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presso il competente Servizio 1 del Dipartimento Ambiente dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, dandone comunicazione a questo Dipartimento;
- VISTA la nota prot. 24394 del 14/06/2013 con la quale questo Ufficio ha approvato la polizza fidejussoria n. 1966606 del 10/04/2012 e la sua appendice n.1 del 10/04/2013 stipulata tra la Ditta SI.RE.IN di Citarda Maria Rosaria e la Coface S.A., con sede sociale in via G.Spadolini n. 4 – Milano, con validità dal 10/04/2012 e sino al 21/02/2024 per un importo massimo garantito pari ad €. 36,000.00 (Euro trentaseimila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto autorizzato con Decreto n. 34 del 21/02/2007 e ss.mm.ii. rinnovata dal Decreto n. 244 del 23/02/2012;
- VISTA la nota prot. 20728 del 31/03/2016 con la quale l'ARTA – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 1 V.A.S./V.I.A. ha trasmesso il D.A. n. 124/GAB del 24/03/2016 di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento, prevista dall'art. 23 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con prescrizioni;
- VISTA la nota del 02 Maggio 2018 acquisita al protocollo del Dipartimento in pari data al n. 17131 con la quale la Ditta SI.RE.IN. di Citarda Maria Rosaria ha chiesto la modifica del Decreto n. 133/SRB del 30 Luglio 2008 con l'aumento della potenzialità annua di rifiuti non pericolosi da 10.000 t/a fino a 15.000 t/a;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*

- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Messina, Palermo, Palermo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.152/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che con nota n. 52768 del 12 Dicembre 2018 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Palermo l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione;
- VISTO l'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011, che prevede che le Amministrazioni, decorso il termine di trenta giorni dalla data di richiesta delle informazioni di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 159/11, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, nel qual caso le autorizzazioni concesse sono sottoposte a condizione risolutiva;
- CONSIDERATO che dal 12 Dicembre 2018, data di richiesta dell'informativa prefettizia di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii. alla Banca Dati Nazionale Antimafia, con riferimento alla Ditta SI.RE.IN. S.r.l. – P.IVA 04273510828 con sede legale in via Buzzanca n. 90 nel Comune di Palermo, sono trascorsi oltre 30 giorni;
- CONSIDERATO che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta SI.RE.IN. di Citarda Maria Rosaria è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 244 del 23 Febbraio 2012;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 11/12/2018;
- RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del Decreto n. 34 del 21 Febbraio 2007 così come modificato dal Decreto n. 133/SRB del 30 Luglio 2008, nei termini di cui all'istanza;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la potenzialità massima annua di rifiuti ammessi in impianto, autorizzata con l'art. 2 del Decreto n. 133/SRB del 30 Luglio 2008 e ss.mm.ii., intestato alla Ditta SI.RE.IN. di Citarda Maria Rosaria, con sede legale in Via Buzzanca n. 90 nel Comune di Palermo, è elevata a 15.000 tonnellate/anno".

ART. 2

L'aumento della potenzialità annua autorizzata ai sensi dell'art. 1 del presente Decreto è subordinata all'approvazione delle integrazioni alle fideiussioni, già approvate con il provvedimento prot. 24394 del 14/06/2013, adeguate agli indici ISTAT, che la Ditta dovrà produrre a questo Ufficio, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

ART. 3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

La Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nel D.A. n. 124/GAB del 24/03/2016 del Servizio 1 VAS/VIA del Dipartimento Territorio Ambiente dell'ARTA.

ART. 4

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il loro definitivo recupero e/o per lo smaltimento finale, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 5

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività

autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi ivi comprese le autorizzazioni edilizie.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 6

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 8

Si dà atto che è stata richiesta al Prefetto di Palermo l'informativa di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione.

ART. 9

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 10

Restano valide le prescrizioni di cui al Decreto n. 34 del 21 Febbraio 2007, così come modificato dal Decreto n. 133/SRB del 30 Luglio 2008, rinnovato dal Decreto n. 244 del 23 Febbraio 2012 sino al 21 Febbraio 2021, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 11

La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Palermo, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART.12

Il presente provvedimento verrà notificato alla S.I.R.E.I.N. di Citarda Maria Rosaria, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R. – Servizio 5 Osservatorio.

Palermo, li 24 GEN 2019

L'Istruttore
(Antonino Cusimano)

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Marcella Ascianto)



IL DIRIGENTE
Servizio 7 – Autorizzazioni
(Arch. Antonino Rotella)